Studio Associato di ingegneria e geologia

dott. ing. Locatelli - dott. geol. Buscaglia - dott. geol. Locchi - dott. geol. Scinetti

COMUNE DI CARUGO
25 GEN. 2005
PROT. N.° 783
Cat. Classe Fasc.

COMUNE DI CARUGO

Via CADORNA 3 – CARUGO (CO)

Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 1/2000 D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002 D.G.R. 7/13950 del 1/8/2003

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

COPIA COMUNE
18 GEN. 2005

Delibera di Giunta Comunale n.78/2004

REGIONE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE DI COMO
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Redatto: Dott. Geol. VITTORIO BUSCAGLIA

in collaborazione con:

Dott. Geol. DOMENICO SCINETTI

Dott. Geol. SERGIO LOCCHI

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA
Dr. Geologo VITTORIO BUSCAGLIA n. 1025

Lecco – ottobre 2004

Corso Martiri della Liberazione 28 – 23900 LECCO – Tel/fax 0341 360078
E-Mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

inGeo Studio Associato di Ingegneria e Geologia
Corso Martiri 28 23900 LECCO Tel /fax 0341.360078 Email: ingeo@studioingeo.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Comune di CARUGO (Co)

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI 2

CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE 4

CAPO III° - DIVIETI 5

CAPO IV° - AUTORIZZAZIONI 9

CAPO V° - SANZIONI 15

CAPO VI° - SEGNALAZIONI 19

CAPO VII° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA 19

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore attribuite all'Amministrazione Comunale di CARUGO dalla D.G.R. n° 7868 del 25/01/2002 e successive modifiche apportate dalla D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 in attuazione all'art 3 della L.R. 1/2000.

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche come definite dal regolamento della 36/94 pubblicato su G.U. 26/07/1999.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici di competenza comunale in riferimento al R.D.L n. 368/1904 (artt.12 e dal 93 al 102), al Testo Unico n.1775/1933, alla L. 36/94.

L'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua rimane di competenza dell'autorità idraulica ~~regionale~~, nel caso in cui la stessa definisca commerciabile il materiale da estrarre, il valore di quest'ultimo viene stabilito dalla Regione Lombardia.

REGIONE LOMBARDIA ... 1 8 GEN. 2005

Art. 2

Si definiscono appartenenti al reticolo idrico minore i corsi d'acqua scorrenti sul territorio comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico redatto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003. Si definiscono fasce di rispetto dei corsi d'acqua attribuiti al reticolo idrico minore le porzioni di territorio individuate come tali in apposito elaborato cartografico redatto a seguito di specifico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003. *Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 fanno parte integrante del presente regolamento.*

Art. 3

Si definiscono le seguenti fasce di rispetto:

Fascia di rispetto con vincolo assoluto, contiene:

- aree di pertinenza idraulica direttamente interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo
- spazi per garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione e pulizia

Fascia di rispetto con vincolo parziale, contiene:

- aree storicamente soggette ad allagamento per esondazione dei corsi d'acqua
- aree adibite ad espansione delle piene
- aree di montagna a forte pendenza, prossime ai corsi d'acqua

Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica si precisa che l'ampiezza delle fasce di rispetto devono intendersi come misurate dal piede arginale esterno o, per corsi d'acqua privi di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

L'estensione delle fasce di rispetto con vincolo assoluto, ove superi i 4 m, potrà essere eventualmente ridefinita qualora, a seguito di interventi migliorativi che potranno essere realizzati lungo le aste torrentizie (correttamente progettati e corredati da apposita relazione con verifica idraulica estesa anche alle sezioni di valle), vengano eliminati i punti di ostacolo al naturale deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto o potenziali.
La ridefinizione delle fasce di rispetto comporta una variante al Regolamento e, conseguentemente, alle NTA del Piano Regolatore da effettuare secondo le procedure di legge.

CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE

Art. 4

Consiste nel rilasciare provvedimenti autorizzativi sotto elencati:

- **Nullaosta idraulico:** quando le opere e attività da realizzare non producono alterazioni al regime dell'alveo (tipo difese radenti ricadenti su proprietà private, nonché interventi che non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua)
- **Autorizzazioni idrauliche:** quando gli interventi riguardano gli articoli 97-98 R.D.n.523, in particolare la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico, i ponti e le opere di attraversamento in generale (fognature, gasdotti ecc). Per i ponti con luce >6m si rimanda alla direttiva approvata dall'Autorità di Bacino del Po il 11/05/1999. L'autorizzazione alle opere di derivazione d'acqua compete alla Provincia, previo parere idraulico del Comune. Se l'opera ricade in zona a vincolo paesistico va ottenuta anche l'apposita autorizzazione dall'ente competente.
- **Concessioni:** quando l'intervento soggetto ad autorizzazione occupa aree del demanio idrico così come individuato dalle mappe catastali. Non sono soggetti a concessione ma solo ad autorizzazione, le opere di attraversamento aereo (elettrodotti) o in subalveo (acquedotti, fognature ecc) che di fatto non comportano occupazione di superficie demaniali.
- **Rinnovi:** di concessione, subentri, variazioni di condizioni
- **Scarichi in corsi d'acqua:** autorizzabili dal punto di vista idraulico in relazione alla capacità del recettore secondo i seguenti limiti: 20l/s per ha di superficie scolante impermeabile in aree di ampliamento ed espansione residenziale e industriale; 40l/s per ha di superficie scolante impermeabile in aree già dotate di pubblica fognatura. Per l'accettabilità chimico-biologica degli scarichi la competenza è dell'ASL/ARPA.
- **Sdemanializzazioni di aree:** consiste nel rilasciare il parere idraulico all'Agenzia del Demanio che ne fa richiesta su domanda dell'interessato ai sensi della L. 37/1994. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita di beni del demanio idrico
- **Sopralluoghi:** ispezioni in situ per accertamento dello stato dei luoghi e/o delle opere.

Restano in capo alla Autorità Idraulica ~~regionale~~ le competenze autorizzative per quanto concerne *l'estrazione di materiale litoide* da tutti i corsi d'acqua secondo quanto riportato nell'ultimo capoverso dell'art. 1, ed i provvedimenti autorizzativi di cui sopra per quanto concerne i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

REGIONE LOMBARDIA
STRUTTURA SEDE TERRITORIALE DEL TERRITORIO
1 8 GEN. 2005

REGIONE LOMBARDIA
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO
SEDE TERRITORIALE DI COMO
1 8 GEN. 2005

CAPO III° - DIVIETI

Art. 5

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le relative fasce di rispetto con vincolo assoluto, senza regolare autorizzazione dell'autorità comunale ai sensi del seguente articolo 9.

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (esclusi edifici destinati alla presenza continuativa di persone), riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino il fenomeni idraulici, che non costituiscono ostacolo al deflusso, che non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre al parere comunale competente per l'autorizzazione.

Art. 6

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite delle fasce di rispetto con vincolo assoluto quelle elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i seguenti:

a. qualunque fabbricato, manufatto, opera e qualunque movimento di terreno che si inoltri entro il limite delle fasce di rispetto assoluto a costringere la sezione normale degli alvei dei corsi d'acqua necessaria al libero deflusso delle acque e a limitare l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
b. la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del Dgls 152/99 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).
c. qualunque scavo o apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
d. lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
e. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e

manufatti attinenti, od anche interamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;

f. qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
g. qualunque deposito di terra o altre materie a distanza di metri 10 dai corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
h. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade alzaie, di bonifica e loro dipendenze;
i. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
j. l'abbrucciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
k. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

Art. 6 - bis

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto nelle fasce di rispetto con vincolo parziale:

a. la realizzazione di discariche o depositi o accumuli di sostanze inquinanti solide o liquide
b. la realizzazione di nuovi impianti produttivi che utilizzano, producono o immagazzinano sostanze inquinanti (compresi i distributori di carburanti)
c. la realizzazione di nuovi vani interrati permanentemente abitabili o produttivi.

Art. 7

Sono vietati sui corsi dell'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sino al limite delle fasce di rispetto assoluto, a chi non ne ha ottenuto regolare autorizzazione idraulica o nullaosta oltre a relativa concessione nel caso di occupazione di area demaniale, a norma dei seguenti articoli 9 e 10:

a. la formazione di scogliere, arginature, difese radenti delle sponde ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate nelle proprietà private in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata inclinazione è ammessa solo nel centro urbano o dove non siano possibili alternative;
b. l'impianto di recinzioni amovibili, ponti, passerelle ed anche di passaggi provvisori attraverso i corsi d'acqua;
c. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
d. l'attraversamento con condotte in subalveo;
e. l'attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti;
f. l'attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro;
g. la realizzazione di strade e piste per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o sponde dei corsi d'acqua;
h. la formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitati l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
i. l'occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
j. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili;
k. qualsiasi modificazione nelle paratie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le

dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

l. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per l'uso dei fondi limitrofi;

m. qualsiasi scarico idrico nei corsi d'acqua;

n. ristrutturazioni edili per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, nonché recupero ai fini abitativi del sottotetto, senza occupazione di nuovo sedime;

o. ristrutturazioni edili senza aumento di volumetria per gli edifici non residenziali, senza occupazione di nuovo sedime e senza destinazione ad uso abitativo;

p. le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini del recinto delle colmate o di difesa di dette e lungo le strade che ne fan parte.

q. lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde;

r. il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 7-bis

Sono vietati nelle fasce di rispetto con vincolo parziale, a chi non ne ha ottenuto regolare nullaosta o autorizzazione idraulica (e concessione nel caso di occupazione di area demaniale) a norma dei seguenti articoli 9 e 10:

a. la realizzazione di vani interrati ausiliari o di servizio (uso non abitativo) alle nuove edificazioni;

b. la realizzazione di nuovi vani interrati ausiliari o di servizio (uso non abitativo) agli edifici esistenti;

c. la realizzazione di qualunque nuovo edificio;

d. il cambio di destinazione d'uso o di attività negli insediamenti produttivi esistenti;

CAPO IV° - AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Occorre una formale ***autorizzazione idraulica*** per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) del precedente art. 7, ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nullaosta.

Sono permessi con semplice ***nullaosta*** e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere p), q), r) dell'art. 7 purché non producano alterazione al regime dell'alveo e quelle dell'art. 7bis.

Occorre una formale ***concessione*** nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione che comportino anche occupazione di area demaniale. Non sono soggette a concessione le opere di attraversamento aereo o in subalveo che di fatto non comportano occupazione di superficie demaniale.

Art. 9

La autorizzazioni idrauliche i nullaosta e le concessioni necessarie per lavori, atti o fatti di cui ai precedenti articoli 7 e 7bis sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le istanze di concessione sono distinte, attraverso una relazione del responsabile del procedimento, nel caso si tratti di occupazione o interferenza con area demaniale o di autorizzazione ai soli fini idraulici senza interferenza con il demanio idrico.

Art. 10

Nelle autorizzazioni idrauliche, nullaosta ed eventuali concessioni sono stabilite le condizioni, la durata (massimo 30 anni), le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo ed il canone dell'uso concesso dove previsto.

Nelle predette autorizzazioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:

a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi:
c. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;

1 8 GEN. 2005
REGIONE LOMBARDIA
STRUTTURA TERRITORIALE DI COMO
SEDE SVILUPPO DEL TERRITORIO

e. con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso.
f. con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Le autorizzazioni idrauliche e le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 11

Per ottenere l'autorizzazione per lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o), del precedente art. 7 (ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nullaosta) occorre produrre domanda in bollo da € 10.33 per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- N° 2 Copie del progetto comprendente:
 - Relazione tecnico descrittiva ed elaborati di calcolo redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge
 - estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell'intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento
 - planimetria dello stato di fatto
 - planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale)
 - estratto mappa
 - rilievo topografico con posizionamento delle opere rispetto a punti fissi
 - esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
 - sezioni trasversali comprendenti il corso d'acqua interessato dalle opere
 - disegni illustranti l'intervento
 - particolari delle opere
 - relazione idrologica e verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 anni ed il calcolo della

capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative (da valutare caso per caso)

- profilo del corso d'acqua con le opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso)
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva

- Esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esistenti
- Attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)

Art. 11 - bis

Per ottenere il nullaosta per i lavori, atti o fatti specificati nell'art. 7 alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) nei casi in cui gli interventi non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, alle lettere p), q), r) e nell'art. 7bis, occorre produrre domanda in bollo da € 10.33 per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1 estratto dal progetto: estratto mappa, planimetria riferita all'aerofotogrammetrico comunale, sezioni quotate con indicato l'andamento del p.c. e le opere in progetto, relazione tecnico descrittiva delle opere di cui si chiede il nullaosta idraulico
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento per quanto espresso nell'art. 6bis
- a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta relazione idrologica e/o verifica idraulica (es. realizzazione di nuovo edificio in area a vincolo parziale...)
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva

Art. 12

In relazione alla natura dei lavori, atti o fatti di cui si chiede l'autorizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere puntualmente i contenuti tecnici specifici delle Relazioni descrittive e della Documentazione progettuale da allegare alla richiesta.

In senso generale il progetto di qualsiasi *manufatto di attraversamento* dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco di sicurezza di almeno 50 cm. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e/o di opere di modesta importanza in situazioni non critiche possono essere assunti tempi di ritorno inferiori (min. 20 anni) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino alcun aumento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione di deflusso naturale mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Gli scarichi nei corsi d'acqua sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione di suddetta direttiva si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali

40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, con accorgimenti tecnici atti a sfavorire processi erosivi.

Art. 13

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, ecc) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Il progetto dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

Art. 14

L'autorizzazione idraulica o il nullaosta saranno rilasciati dall'Amministrazione Comunale dopo la definizione del canone, i pagamenti, e la stipula dell'eventuale atto di concessione in caso di occupazione di area demaniale.

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di Concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni idrauliche, nullaosta e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

Art. 15

In applicazione della legge 241/1990 (e successive modifiche e integrazioni) sulla trasparenza amministrativa, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento".

A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta.

Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà invitato a corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anticipo della prima annualità del canone di concessione, prima della stipula dell'atto concessorio.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Tecnico di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

Per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) del precedente art. 7 il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere, una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate.

Art. 16

I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazioni debbono:

a. tener sempre bene puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o dividono i loro terreni, mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombre le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
b. aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c. estirpare, per lo meno due volte all'anno, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
e. tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti nonché dei titolari di autorizzazioni.

1 8 GEN. 2005
REGIONE LOMBARDIA
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO
SEDE TERRITORIALE DI COMO

CAPO V° - SANZIONI

Sezione I^ - Pene

Art.17

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D.L. n. 368/1904 sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 18

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 6bis del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 142 del citato R.D.L. n. 368/1904, (depenalizzato in base alla Legge N. 205 del 25/06/1999) con sanzione amministrativa non inferiore a € 150,$_{00}$ (centocinquanta/$_{00}$) e non superiore a € 2500,$_{00}$ (duemilacinquecento/$_{00}$).

Art. 19

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 6bis si intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere immediatamente dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Art. 20

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente sono elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 21

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1. l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2. il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3. l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima.
5. queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
6. le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
7. la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
8. le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 19;
9. la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 22

I verbali di cui all'art. 21 sono prontamente trasmessi al Sindaco del Comune.

Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro di oggetti o di animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.

Art. 23

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento dell'ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia dell'ammenda, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Art. 24

Il Sindaco, sentito il contravventore, se lo crede opportuno, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 25

Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Sezione II^ - Sanzioni Amministrative

Art. 26

Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7bis del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da € 50,$_{00}$ (cinquanta/$_{00}$) a € 500,$_{00}$ (cinquecento/$_{00}$) per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre l'autorizzazione idraulica ai sensi del precedente art. 8 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti dell'Amministrazione Comunale;

Art. 27

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio dell'autorizzazione, la quale può essere revocata.

Art. 28

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), si intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Corpo di Polizia Municipale.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

REGIONE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE DI COMO
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO
18 GEN. 2005

CAPO VI° - SEGNALAZIONI

Art. 29

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti sul territorio nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, così come individuate e normate dal regolamento comunale. L'esposto andrà indirizzato all'Ufficio Tecnico Comunale.
L'esponente dovrà specificare in carta semplice le opere abusive esistenti in rapporto al libero deflusso delle acque allegando eventuale documentazione fotografica o planimetrica della zona interessata e dati anagrafici dell'esponente per ricevere la risposta.

Art. 30

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di pericolo sul territorio presente nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici nella fascia di rispetto così come individuate e normate dal regolamento comunale. La segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere l'intimazione della rimozione della situazione di pericolo esistente al soggetto responsabile o in alternativa dandone notizia dell'eventuale reato all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VII° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 31

I provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici per le opere ricadenti in aree a vincolo assoluto e le Concessioni di occupazione di area demaniale di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone annuo secondo quanto stabilito dall'allegato C della D.G.R. *VII/7868* del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. *VII/13950* del 1/08/2003. Il canone è introitato dal Comune. Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. **49129869** intestato a: *Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano* specificando, quale causale: *Imposta su concessione del demanio idrico (reticolo minore).*

inGeo Studio Associato

Lecco, ottobre 2004

dott. Vittorio BUSCAGLIA
geologo

GEOLOGI della LOMBARDIA
dr. VITTORIO BUSCAGLIA